Rassegna Stampa Odierna

A.G.S.I.

08-07-2020

DL RILANCIO, NEL TESTO ANCHE UN FONDO A SOSTEGNO DELL'INDUSTRIA DEI VIDEOGIOCHI (JAMMA – 08/07/2020)

Si terrà oggi alla Camera il voto di fiducia sul DI Rilancio. Nel testo, oltre al contributo per il fondo "Salva Sport" con un prelievo dello 0,50% sulla raccolta delle scommesse per i prossimi 18 mesi e il rinvio della lotteria degli scontrini al 1° gennaio 2021 è previsto anche un fondo a sostegno della produzione di videogiochi. Di seguito il testo definitivo con le modifiche apportate dalla Commissione: 12. Al fine di sostenere lo sviluppo dell'industria dell'intrattenimento digitale a livello nazionale, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il fondo per l'intrattenimento digitale denominato « First Playable Fund », con dotazione iniziale di 4 milioni di euro per l'anno 2020. 13. Il Fondo di cui al comma 12 è finalizzato a sostenere le fasi di concezione e pre-produzione dei videogiochi, necessarie alla realizzazione di prototipi, tramite l'erogazione di contributi a fondo perduto, riconosciuti nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili, e per un importo da 10.000 euro a 200.000 euro per singolo prototipo. 14. I contributi erogati a valere sul Fondo di cui al comma 12 vengono assegnati dietro presentazione di una domanda da parte delle imprese che abbiano i requisiti di ammissione di cui al successivo comma 16. I contributi potranno essere utilizzati esclusivamente al fine della realizzazione di prototipi. A tal fine si considerano come spese ammissibili: a) prestazioni lavorative svolte dal personale dell'impresa nelle attività di realizzazione di prototipi; b) prestazioni professionali commissionate a liberi professionisti o ad altre imprese finalizzate alla realizzazione di prototipi; c) attrezzature tecniche (hardware) acquistate per la realizzazione dei prototipi; d) licenze di software acquistate per la realizzazione dei prototipi. 15. In tutti i casi, il videogioco deve essere destinato alla distribuzione commerciale. 16. Sono ammesse ai contributi di cui al comma 13, le imprese che: a) abbiano sede legale nello Spazio Economico Europeo; b) siano soggette a tassazione in Italia per effetto della loro residenza



fiscale, ovvero per la presenza di una sede operativa in Italia, cui sia riconducibile il prototipo di cui al comma 13; c) abbiano capitale sociale minimo interamente versato e un patrimonio netto non inferiori a diecimila euro, sia nel caso di imprese costituite sotto forma di società di capitali, sia nel caso di imprese individuali di produzione ovvero costituite sotto forma di società di persone; d) siano in possesso di classificazione ATECO 58.2 o 62. 17. L'impresa beneficiaria è tenuta a realizzare il prototipo di videgioco entro il termine di 18 mesi dal riconoscimento dell'ammissibilità della domanda di cui al comma 14 da parte del Ministero dello sviluppo economico. 18. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite: le modalità di presentazione delle domande; i criteri per la selezione delle stesse; le spese ammissibili; le modalità di erogazione del contributo; le modalità di verifica, controllo e rendicontazione delle spese; le cause di decadenza e revoca. 19. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a 314 milioni di euro per l'anno 2020, e delle minori entrate valutate in 72,55 milioni di euro per l'anno 2021 e in 41,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 265".

SAPAR: 'BASTA ATTACCHI STRUMENTALI AL GIOCO PUBBLICO, SETTORE VA PROTETTO' (GIOCONEWS – 08/07/2020)

Sapar critica l'invito del consigliere piemontese Giorgio Bertola (M5S) a 'segnalare' via social i locali no slot, ritenendolo discriminatorio per gli esercizi con offerta di gioco legale.

"Le previsioni economiche della Commissione europea prevedono per l'Italia un calo record del Pil dell'11,2 per cento nel 2020, un dato allarmante che certifica il collasso della nostra economia. Tuttavia, c'è chi in questo clima di profonda incertezza causato dalla recessione globale, ritiene prioritario promuovere iniziative social anti-slot, irridendo le imprese e i lavoratori del gioco legale che, tra enormi difficoltà, hanno ripreso la propria attività".

A segnalare l'ennesimo attacco al settore, alle prese con la faticosa "ripresa" post lockdown, è l'associazione Sapar, riportando l'iniziativa lanciata dal consigliere regionale del Piemonte del Movimento 5 Stelle Giorgio Bertola, che ha invitato i propri corregionali a scattarsi un selfie in tutti quei locali che all'interno non abbiano slot installate. L'obiettivo? Dimostrare che "Un bar senza slot ha più spazio per le persone" – questo lo slogan della "sfida" organizzata da Slotmob sui social media – e difendere la legge regionale sul gioco vigente dimostrando che funzione, per bloccare l'iter della proposta di



modifica a firma di Claudio Leone (Lega) recentemente avviato nelle commissioni consiliari.

"Un'iniziativa superficiale e inopportuna sostenuta dal rappresentante pentastellato che ha inoltre elogiato la normativa regionale così lesiva per il comparto quanto inefficace nel contrastare il Gap", rimarca Sapar.

Per di più "certificare con entusiasmo l'espulsione dal territorio piemontese dei luoghi fisici di gioco, significa avvalorare indirettamente tutte quelle attività illegali che, sfruttando l'azione espulsiva causata collateralmente della legge regionale, hanno sostituito in larga parte le imprese del gioco pubblico. In un quadro di emergenza nel quale gli effetti della recessione si concretizzano quotidianamente, l'iniziativa propagandistica del consigliere regionale è estremamente oltraggiosa per i lavoratori del comparto che con resilienza portano avanti il proprio operato.

Un'offensiva inaccettabile anche da chi, a caccia di consensi, ha fatto della propria azione di governo una bolla ideologica, costruita su pregiudizi e impermeabile al giudizio critico votato al pluralismo", si legge nella nota diffusa dall'associazione.

"Un errore politico a cui si somma l'irresponsabilità attraverso cui si impostano gli attacchi strumentali al settore del gioco legale, omettendo colpevolmente l'attuale contesto di amplificata vulnerabilità economica. Si rischia così di influenzare l'opinione pubblica legittimando quelle norme penalizzanti che hanno compromesso l'intero comparto e calpestato i diritti di migliaia di lavoratori", conclude Sapar.

SLOT, TAR LAZIO: E' ECCESSIVO CANCELLARE DAL REGISTRO RIES CHI VERSA IN RITARDO LA QUOTA, BASTA LA SOSPENSIONE (AGIMEG – 08/07/2020)

Cancellare dal registro Ries il gestore o la sala slot che versa in ritardo la quota di iscrizione è una misura eccessiva, basterebbe una semplice sospensione. Lo afferma il Tar Lazio in una sentenza con cui accoglie il ricorso intentato dall'operatore, e annulla di conseguenza la cancellazione. I giudici affermano infatti che con l'obiettivo perseguito dalla pubblica amministrazione è di "evitare che si ottenga e che, quindi, si mantenga un'iscrizione priva dei presupposti". Tuttavia, l'amministrazione "potrebbe disporre di un altro strumento idoneo per raggiungere il medesimo risultato con un minore sacrificio, quale ad esempio la sospensione dall'elenco in attesa dell'accertamento dell'incasso del tributo da parte dell'erario".



AGCOM, RELAZIONE 2020: AVVIATI CINQUE PROCEDIMENTI CONTRO LA PUBBLICITÀ AL GIOCO D'AZZARDO (PRESSGIOCHI – 08/07/2020)

Sono stati monitorati 34.819 siti web e spazi virtuali relativi a giochi e scommesse online, rilevando illeciti. Sul fronte del contrasto alla pubblicità del gioco sono stati avviati cinque procedimenti, di cui 4 ancora in corso e uno conclusosi con un'ordinanza ingiunzione alla società Leo Vegas Gaming Limited (delibera n. 422/19/CSP). Questi i risultati, relativi al settore del gioco pubblico riportati nella Relazione annuale 2020 di AGCOM sull'attività svolta e sui programmi di lavoro condotto dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) nel periodo compreso tra il 1° maggio 2019 e il 30 aprile 2020.

La Relazione annuale è il documento che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) presenta ogni anno al Parlamento e al Governo per illustrare l'attività svolta nel periodo compreso tra il 1° maggio dell'anno precedente e il 30 aprile dell'anno in corso e, alla luce di dati e analisi sul contesto economico ed istituzionale in cui opera, nonché dei risultati conseguiti, presenta i programmi di lavoro per l'anno che verrà.

L'Autorità ha inteso segnalare al Governo alcune criticità interpretative e problematiche applicative relative alla disciplina introdotta dall'articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, in materia di pubblicità del gioco a pagamento. A tal fine, l'Autorità ha beneficiato degli esiti del processo di consultazione svolto per una più efficace applicazione della norma. Una articolata e dettagliata ricostruzione del contesto normativo di riferimento e delle principali misure attuative ha consentito all'Autorità di fornire una disamina puntuale delle problematiche derivanti dall'interpretazione della nuova disciplina. Un primo problema è stato individuato nell'insufficiente coordinamento con la previgente disciplina nazionale in materia e nella non completa conformità al quadro regolamentare europeo, in particolare con riguardo al principio della proporzionalità delle misure.

Una seconda criticità è stata ricondotta all'eccessiva estensione del divieto e all'utilizzo di nozioni non conosciute dalla normativa di settore, che rende indispensabile un'attenta ermeneutica dell'articolo 9 del menzionato decreto, alla luce della disciplina generale in materia di pubblicità e comunicazioni commerciali, nonché di quella specifica del settore del gioco a pagamento. Alla completa ed efficace attuazione del diritto europeo è stata dedicata un'ulteriore segnalazione inviata al Governo in merito al regolamento (UE) 2015/212011. Ad avviso dell'Autorità, la concreta attuazione in ambito



nazionale delle disposizioni contenute nel citato regolamento è ostacolata dalla mancanza di uno specifico presidio sanzionatorio, che costringe all'utilizzo di un meccanismo "indiretto", fondato sui poteri generali attribuiti ad essa dalla legge istitutiva. Da qui l'esigenza di introdurre un presidio sanzionatorio ad hoc attraverso un intervento legislativo.

Gli interventi regolamentari e sanzionatori in materia di divieto di pubblicità del gioco a pagamento

In esito alla consultazione (delibera n. 579/18/CONS), con la quale l'Autorità ha inteso acquisire ogni utile elemento di informazione e valutazione per la migliore attuazione dell'art. 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante "Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese", convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 (c.d. decreto Dignità), sono state approvate le Linee guida di cui alla delibera n. 132/19/CONS. Dal mese di luglio 2019, inoltre, con l'esaurimento della fase transitoria riferita ai "contratti in corso di esecuzione" al momento dell'entrata in vigore del divieto e protratta per il periodo di un anno, la disposizione ha trovato piena ed effettiva applicazione.

Nel periodo di tempo interessato dalla presente relazione ha dunque preso avvio l'effettiva implementazione del divieto introdotto dal legislatore: l'attività di vigilanza ha reso evidenti quelle criticità applicative già prospettate in sede di prima interpretazione. Attraverso le Linee guida l'Autorità ha inteso, entro la cornice primaria di riferimento, fornire principi e regole di carattere generale che consentissero agli operatori del settore di acquisire un orientamento per la corretta interpretazione dell'articolo 9 del decreto. Peraltro, già nella delibera di approvazione delle Linee guida, l'Autorità si riservava di inviare una segnalazione al Governo per evidenziare le criticità riscontrate "[...] stante la natura imperativa delle norme contenute nell'art. 9 del decreto e rilevate, anche a seguito della consultazione svolta, talune specifiche circostanze nelle quali si pongono criticità ai fini di una effettiva ed efficace azione di vigilanza e di contrasto al fenomeno della ludopatia, l'Autorità invierà al Governo una segnalazione relativa a tali specifici profili". Sulla scorta di tale proponimento, nel mese di luglio 2019, anche alla luce degli esiti della consultazione pubblica svolta, nonché sulla base della prima esperienza applicativa, l'Autorità ha indirizzato una segnalazione al Governo, formulando alcune specifiche proposte di intervento, nell'auspicata ipotesi che si intenda procedere ad una riforma organica della materia intesa a superare le perduranti criticità e ad assicurare una più efficace tutela del consumatore.



La segnalazione si sofferma in particolare sui seguenti profili di particolare rilievo: assicurare la conoscenza e promuovere la consapevolezza del gioco legale; distinguere e colpire selettivamente le attività tipicamente d'azzardo, maggiormente soggette a compulsione e meno controllabili, prevedendo al riguardo norme più stringenti non solo per la pubblicità; adottare una strategia multilivello per un contrasto più efficace del gioco di azzardo, anche attraverso l'introduzione di meccanismi di identificazione e di limitazione delle perdite, per la generalità delle piattaforme di gioco, ma segnatamente per il gambling machine per il quale si propone l'adozione di una disciplina ad hoc; incentivare campagne di informazione sui rischi connessi al gioco e sui supporti medico-terapeutici disponibili; dettare regole differenziate che consentano, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica, di tener conto delle specificità delle diverse piattaforme trasmissive; chiarire e modulare il presidio sanzionatorio in ragione della "pericolosità" in concreto della condotta rilevata. Quanto all'attività di vigilanza e sanzionatoria, sono stati avviati cinque procedimenti, di cui 4 ancora in corso e uno conclusosi con un'ordinanza ingiunzione alla società Leo Vegas Gaming Limited (delibera n. 422/19/CSP). Sono state inoltre adottate otto determine di archiviazione in via amministrativa in relazione a fattispecie segnalate da organi di polizia o da terzi per le quali si è ritenuto non fossero integrati gli estremi della violazione. Infine, gli uffici hanno dato riscontro a richieste di chiarimenti pervenute allo scopo di contribuire ad una applicazione efficace e non contraddittoria della normativa di riferimento.



Viale Primo Maggio (ang. Via M. de Petti) 80024 Cardito (Napoli)



+039 02 80898711



agsc2013@yahoo.it





